

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro

Direzione Regionale Lavoro

Attuazione Azione Cardine "Contratto di Ricollocazione"

Asse I Occupazione

Priorità di Investimento 8i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Nota tecnica metodologica per la determinazione dell'indennità di partecipazione per i destinatari dell'Azione Cardine "Contratto di Ricollocazione"

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 22 aprile 2014 che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014- 2020" e con cui il Consiglio Regionale ha autorizzato "la Giunta all'adozione degli strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020, e ha delegato "il Presidente della Regione Lazio alla conduzione delle conseguenti attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità";
- Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
- Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- Legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 "Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;

- Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 Presa d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 "Modifica della Determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati";
- Determinazione Dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014;
- Determinazione Dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C (2014) 9799 del 12/12/2014;
- Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020 (da adesso ADG), e la Direzione regionale Lavoro, Organismo Intermedio (da adesso OI);
- Determinazione Dirigenziale n. G07843 del 24/06/2015, con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione";
- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costi per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";
- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B.
- Circolare INPS n. 19/2015 del 30/01/2015- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl ed assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2015.

PREMESSA

Il presente documento definisce, con riferimento agli interventi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio per l'Asse I Occupazione (Priorità di Investimento 8i - Obiettivo specifico 8.5), la metodologia attraverso la quale la Direzione Regionale Lavoro, definisce la determinazione dell'indennità di partecipazione per i destinatari dell'Azione cardine "Contratto di Ricollocazione".

La Direzione Lavoro della Regione Lazio opera, secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 con l'Autorità di Gestione (AdG), in qualità di Organismo Intermedio (OI), svolgendo compiti e funzioni delegate, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 6 Regolamento (UE) n.1303/2013, da parte AdG del POR FSE.

L'Azione cardine "Contratto di Ricollocazione", è stata definita dalla Regione Lazio quale percorso di politica attiva, per raggiungere i target fissati dalla Strategia Europa 2020, in linea con gli obiettivi definiti nel quadro del POR FSE 2014-2020 che mirano a promuovere l'occupazione, l'innovazione, l'istruzione, la riduzione della povertà, la sostenibilità ambientale, in relazione alle specificità economiche, sociali e territoriali del Lazio.

Con Determina Dirigenziale n. G07843 del 24/06/2015, la Direzione Lavoro ha approvato l'Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione". In fase di prima attuazione (per l'annualità 2015), l'Avviso ha l'obiettivo di realizzare il Catalogo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi del Contratto di Ricollocazione.

L'Avviso Pubblico prevede, quali destinatari dell'Azione cardine, i disoccupati di lunga durata di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., residenti nel Lazio da almeno 1 anno e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno o il riconoscimento di permesso per motivi di asilo politico e/o per motivi umanitari.

Per l'anno 2015, l'Avviso è rivolto a disoccupati di età superiore di 30 anni. Tali requisiti devono essere posseduti alla data del 1 settembre 2015.

Al fine di stimolare la partecipazione, in considerazione della tipologia dei soggetti ai quali è rivolto l'Avviso e tenendo conto della durata e dell'impegno previsto per la partecipazione al percorso di ricollocazione, ai destinatari che saranno selezionati attraverso un apposito Avviso pubblico di "Partecipazione dei disoccupati al Contratto di Ricollocazione", l'OI prevede di riconoscere una **indennità di partecipazione** al termine delle attività previste dall'Avviso, sulla base dell'effettiva partecipazione del destinatario al percorso. Tale indennità sarà riconosciuta soltanto ai destinatari ovvero disoccupati privi di qualsiasi sostegno al reddito o in cerca di prima occupazione.

Tale indennità di partecipazione non è collegato ad alcuna politica passiva, trattandosi di una indennità limitata nel tempo, assimilabile ad un rimborso spese per la partecipazione all'intervento di politica attiva (collegata al Contratto di Ricollocazione).

Così come espresso nel Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione relativo agli elementi di un quadro strategico comune per il 2014-2020, il contributo relativo a tale indennità di partecipazione è collegato *"nell'ambito di misure complementari, in quanto parte di un percorso integrato verso il mercato del lavoro"* ed è *"limitato nel tempo alla durata di attivazione delle misure"*.

Inoltre, come sarà di seguito descritto in questa nota tecnica, l'ammissibilità della spesa relativa al contributo dell'indennità di partecipazione, è determinata in base a specifiche norme nazionali, fatte salve le norme specifiche dei Regolamenti UE.



1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Il Contratto di Ricollocazione" si caratterizza come una modalità di politica attiva del lavoro rivolta ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi del Dlgs 181/2000 e s.m.i.. L'obiettivo della politica attiva è di mettere in campo servizi che garantiscano l'uscita dallo stato di disoccupazione nel più breve tempo possibile, attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative, in particolare per i disoccupati di lunga durata.

Per raggiungere tale obiettivo, l'Azione prevede un sistema sinergico pubblico e privato che lega, da un lato, l'esperienza ed il ruolo istituzionale dei Centri per l'Impiego (CPI) e, dall'altro, le conoscenze di operatori privati (Soggetti Accreditati ai servizi facoltativi specialistici di cui alle aree funzionali V, VI e VIII ai sensi della DGR n. 198/2014 e s.m.i. d'ora in poi Soggetti Accreditati), esperti nei servizi specialistici per il lavoro, tra cui la ricollocazione dei disoccupati.

L'attività svolta dai Soggetti Accreditati, ha come obiettivo l'occupazione del destinatario e si attua tramite due linee di intervento:

- a) accompagnamento al lavoro subordinato
- b) accompagnamento al lavoro autonomo

L'**accompagnamento al lavoro subordinato** si compone, a sua volta, delle seguenti attività:

- Servizio di Orientamento specialistico;
- Servizio Accompagnamento Intensivo mirato alla ricollocazione professionale.

Alla conclusione del servizio di "orientamento specialistico", i soggetti beneficiari possono proporre al destinatario anche i seguenti percorsi:

1. Tirocinio;
2. Formazione
3. Formazione e tirocinio.

L'**accompagnamento al lavoro autonomo** si compone, a sua volta, delle seguenti attività:

- Servizio di Orientamento Specialistico;
- Servizio Accompagnamento all'avvio d'Impresa - Formazione Imprenditoriale;
- Accompagnamento alla creazione d'Impresa.

Attraverso il "Contratto di Ricollocazione" la Direzione Lavoro intende dare più efficacia ai percorsi proposti per incidere sulla condizione occupazionale degli adulti e dei giovani oltre che delle altre fasce della popolazione particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica, mettendo al centro la persona che deve essere ricollocata e per la quale devono essere costruiti percorsi di politica attiva che facilitino l'incontro tra domanda e offerta, prevedendo uno specifico percorso differenziato a seconda delle capacità e delle potenzialità della persona e del fabbisogno delle imprese.

Di seguito sono riportati gli elementi caratterizzanti dell'Azione:

Obiettivi dell'Azione	<p>La misura ha l'obiettivo di costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti destinatari.</p> <p>L'obiettivo occupazionale si realizza attraverso l'attivazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.</p>
CPI	<p>Il ruolo del CPI è quello di accogliere, prendere in carico il destinatario e informarlo sulle opportunità che offre questa misura di politica attiva.</p>
Soggetti attuatori/beneficiari	<p>Soggetti accreditati per i servizi facoltativi specialistici ai sensi della DGR n. 198/2014 e s.m.i..</p>
Destinatari della misura	<p>Il destinatario sceglie liberamente il Soggetto Accreditato a cui affidarsi per la ricollocazione.</p> <p>A pena di inammissibilità, sono destinatari dei servizi di supporto legati al Contratto di Ricollocazione, per l'annualità 2015, i soggetti che presentano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">* disoccupati di lunga durata di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., residenti nel Lazio.* residenti da almeno 1 anno in un Comune del Lazio e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa.* abbiano compiuto i 30 anni di età <p>Inoltre i candidati non possano diventare titolari di un qualunque trattamento pensionistico entro i 12 mesi successivi al 1 settembre 2015, ovvero entro il 31 agosto 2016. E' ammessa autocertificazione di tale condizione, ma si precisa che avverranno accertamenti a campione tramite competenti uffici INPS</p> <p>La stipula del Contratto di Ricollocazione non è compatibile con la partecipazione ad altre iniziative di politica attiva o formativa finanziate da fondi FSE o nazionali su programmi nazionali o regionali.</p> <p>Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del 1 settembre 2015.</p>
Contenuti e caratteristiche dell'azione promossa dal Soggetto Accreditato	<p>Alla stipula del Contratto di Ricollocazione (sottoscritto dal CPI, dal beneficiario e dal destinatario), il Soggetto Accreditato prende in carico il destinatario e lo avvia ad una azione di orientamento specialistico al fine di comprendere qual è il percorso più idoneo per il reinserimento nel mondo del lavoro dello stesso.</p> <p>Il Soggetto Accreditato, nel caso di scelta da parte del disoccupato del percorso di accompagnamento al lavoro subordinato, individua le possibilità offerte dal mercato del lavoro e accompagna il disoccupato alla ricollocazione più affine alle sue competenze.</p> <p>All'interno di questo percorso possono essere previsti il tirocinio o la formazione. Al termine del percorso si considera risultato occupazionale la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi della normativa vigente in materia.</p> <p>Nel caso, invece, di scelta da parte del destinatario del percorso di</p>

	accompagnamento al lavoro autonomo, è prevista una formazione imprenditoriale e il sostegno alla creazione d'impresa. Al termine del percorso si considera risultato occupazionale la costituzione dell'Impresa e il successivo avvio dell'attività imprenditoriale.
Durata	Il Contratto di Ricollocazione ha una durata massima di 6 mesi, salvo interruzioni dovute alla frequenza del destinatario di percorsi formativi o di tirocinio o ad altri motivi previsti nell'avviso "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione".

Come previsto dall'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione", il destinatario dell'intervento deve partecipare, previo un primo colloquio di orientamento presso il CPI e la scelta del Soggetto Accreditato, ad un percorso finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro che prevede la partecipazione ad una serie di moduli/servizi di accompagnamento, con un impegno in presenza in attività frontali.

Complessivamente il percorso di accompagnamento al lavoro rivolto al destinatario è articolato come segue (ore di attività minime) :

- **servizi erogati presso CPI**

All'inizio di tutta l'operazione i CPI, a monte della scelta da parte del destinatario, delle linee di intervento, dell'individuazione del Soggetto Accreditato e della stipula del Contratto di Ricollocazione, offrirà i seguenti servizi che avranno una durata di 4 ore per ogni disoccupato preso in carico:

Servizio	Modalità di Erogazione	N. incontri	Imp. Orario Totale
Accoglienza	individuale	4 incontri	4 ore
Redazione della scheda individuale con relative competenze			
Scelta della Linea di Intervento			
Scelta del Soggetto Accreditato			
Valutazione delle domande per l'indennità di Partecipazione			

- **servizi finalizzati all'accompagnamento al lavoro subordinato :**

Il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato prevede i seguenti servizi che saranno erogati con le modalità della tabella successiva:

Servizio di Orientamento Specialistico

Servizio	Modalità di Erogazione	Imp. Orario Totale
Accoglienza/presa in carico del disoccupato	individuale	9 ore
Redazione del Bilancio di competenze		15 ore
Verifica della scelta del percorso individuato		
Tot.		24 ore

Servizio Accompagnamento Intensivo mirato alla ricollocazione professionale

Servizio	Modalità di Erogazione	Imp. Orario Totale
Career Counseling	individuale	5 ore
Constructing life counseling	di gruppo	16 ore
Life meaning counseling	di gruppo	24 ore
Career counseling e life designing	di gruppo	32 ore
Tot.		77 ore

Servizio	Modalità di Erogazione	Imp. Orario Totale
Redazione di Curriculum Vitae/ Lettera di presentazione /Preparazione al colloquio	Individuale/ di gruppo	7 ore
Ricerca in autoconsultazione delle vacacies occupazionali	Individuale	3 ore
Video presentazione CV	di gruppo	6 ore
Tot.		16 ore
Totale complessivo		117 ore

- **Servizi finalizzati all' accompagnamento al lavoro autonomo**

Il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo prevede i seguenti servizi che saranno erogati con le modalità della tabella successiva:

Servizio di Orientamento Specialistico

Servizio	Modalità di Erogazione	Imp. Orario Totale
Accoglienza/presa in carico del disoccupato	individuale	10 ore
Redazione del Bilancio di competenze		14 ore
Valutazione dell'idea imprenditoriale		
Verifica della scelta del percorso individuato		
Totale		24

Servizio Accompagnamento all'avvio d'Impresa Formazione Imprenditoriale

Moduli e Obiettivi	Modalità di Erogazione	Imp. Orario Totale
Comunicazione e Marketing	di gruppo	12 ore
Organizzazione Aziendale	di gruppo	13 ore
Budgeting e controllo di gestione	di gruppo	13 ore
Finanza aziendale	di gruppo	12 ore
Totale		50

Accompagnamento alla creazione d'Impresa

Servizio	Modalità di Erogazione	Imp. Orario Totale
Redazione del Business Plan	individuale	12 ore
Affiancamento nella fase dello start-up	individuale	8 ore
Accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito	Individuale o di gruppo	6 ore
Totale		26
Totale Complessivo ore		100

Nel computo delle ore di politica attiva del lavoro svolte dal disoccupato verranno conteggiate anche le ore svolte in presenza dell'Operatore del Mercato del Lavoro del CPI qualora lo stesso firmi il Contratto di Ricollocazione.

Come previsto dall'art. 5 del Contratto di Ricollocazione (allegato all'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione"), il destinatario dell'intervento si impegna, in aggiunta alle attività frontali realizzate direttamente dai Soggetti Accreditati, a svolgere le attività condivise con il referente del Soggetto Accreditato.

Nel computo delle ore da riconoscere per l'indennità di partecipazione, nel momento che saranno erogate, vanno riconosciute anche le ore di frequenza dei percorsi di formazione che potranno essere:

- max 100 qualora si attivi un percorso di adeguamento delle competenze;
- max 150 qualora si attivi un percorso di specializzazione delle competenze.

Nel caso di attivazione del tirocinio non sarà riconosciuta alcuna indennità di partecipazione in quanto gli emolumenti per il tirocinio, come previsto dalla DGR 199/2013 e s.m.i., sarà a carico dell'impresa ospitante.

Ai fini dell'indennità di partecipazione il monte ore riconosciuto varia in base al percorso realizzato secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Ore Accoglienza CPI	Ore Percorso Accompagn.	Ore Formazione 1	Ore Formazione 2	Tirocinio 6 mesi	Tirocinio 4 mesi	N. Ore totali riconosciute
4	117					121
4	117	100				221
4	117		150			271
4	117			0		121
4	117	100			0	221
4	117		150		0	271

2. ELEMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER I DESTINATARI DELL'AZIONE CARDINE "CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE"

Al fine di determinare l'ammontare del contributo legato all'indennità di partecipazione del destinatario dell'Azione cardine "Contratto di Ricollocazione", la Direzione Lavoro ha adottato la seguente metodologia:

- Nelle more della formalizzazione dei Manuali di gestione e delle direttive che disciplinano l'ammissibilità dei costi per il PO FSE 2014/2020 della Regione Lazio, così come previsto anche dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Programma (attualmente in via di adozione da parte dell'ADG, ai sensi dell'articolo 123 e 124 del Regolamento UE 1303/2013), per quanto compatibile con i nuovi regolamenti e con la normativa vigente trovano applicazione, per le operazioni finanziate dal nuovo Programma, le regole stabilite per il PO FSE 2007/2013;
- Per quanto riguarda l'importo che è possibile riconoscere quale indennità di partecipazione ai destinatari disoccupati che partecipano ad un percorso di riqualificazione, la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, in riferimento alle "Indennità di partecipazione e retribuzione oraria allievi" per quanto riguarda i disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione, prevede che: "può essere corrisposta un'indennità oraria la cui misura non può superare il trattamento sostitutivo della retribuzione";
- Anche la Determina Dirigenziale della Regione Lazio n. B06163 del 17/09/2012: "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" (cfr. paragrafo 4.2.3.1 voce di costo B.4 Altro) stabilisce lo stesso limite richiamato dalla circolare 2/2009 per quanto riguarda la misura massima prevista per l'indennità di partecipazione;
- Al fine di quantificare l'importo di riferimento massimo stabilito dai documenti sopra richiamati per il trattamento sostitutivo della retribuzione, si è fatto riferimento alle modalità di calcolo di tale importo, così come specificato nella Circolare INPS 19/2015 del 30/01/2015 "Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl ed assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2015".

Tutto ciò premesso, si specifica che tale modalità di determinazione dell'indennità di partecipazione vale in fase di prima applicazione (annualità 2015) dell'Azione cardine "Contratto di Ricollocazione"; l'OI e l'AdG potranno rivedere importi, modalità di verifica e determinazione in funzione delle Direttive di gestione e del SIGECO del PO FSE 2014-2020 della Regione Lazio, successivamente formalmente adottati.

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo precedente, l'importo orario dell'indennità di partecipazione è pari a **8,15 Euro**, come dal calcolo sotto riportato:

- Importo trattamento integrazione salariale mensile (Circolare INPS n. 19/2015 del 30/01/2015), per contratti con retribuzione lorda superiore a 2.102,24 Euro, è pari a 1.167,91 Euro che corrisponde ad un importo annuo di 14.014,92 Euro. Tale importo in considerazione del target dei destinatari previsto dall'Azione Contratto di Ricollocazione, appare congruo ed in linea con i valori medi relativi alle retribuzioni annue lorde per dipendente a tempo pieno (Fonte CNEL Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro – Valori di competenza Anno 2014 pari a 25.157 Euro) ;



- Come stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, il monte ore annuo lavorabili che può essere usato come base di calcolo per le operazioni a valere dei Fondi Strutturali, è pari a 1.720 ore;
- Pertanto, dividendo l'importo annuo per il monte ore lavorabili si ottiene un importo orario pari a 8,15 Euro.

4. ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL CONTRIBUTO PER L'INDENNITÀ DI FREQUENZA

Il destinatario potrà beneficiare dell'indennità di partecipazione a condizione che:

- rispetti gli adempimenti previsti del Contratto di Ricollocazione, sottoscritto con il CPI ed il Soggetto Accreditato erogatore dei servizi di accompagnamento;
- siano disoccupati di lunga durata di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., residenti da almeno un anno in un comune del Lazio, con dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) in corso di validità e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa;
- effettui e completi le attività previste dal Contratto di Ricollocazione (sia in relazione alle attività svolte direttamente presso il CPI, il Soggetto Accreditato e le attività di formazione qualora, l'operatore specialistico dello stesso, preveda un rafforzamento delle competenze che il disoccupato già possiede;
- non sia percettore di alcuna forma di sostegno al reddito alla data del 1 settembre 2015.

L'indennità di partecipazione sarà corrisposta dalla Regione Lazio direttamente al destinatario, sulla base delle ore di effettiva frequenza, realizzate nell'ambito del percorso di ricollocazione promosso dall'Agenzia accreditata e delle attività di lavoro individuale realizzate e documentate su apposito registro.

Il destinatario, al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà:

- per le attività di accoglienza erogate dal CPI farà fede il registro, redatto secondo un apposito modello predisposto dalla Regione Lazio, dovrà essere firmato dal destinatario dell'intervento e controfirmato da parte del referente del CPI;
- Per le attività realizzate presso il Soggetto Accreditato, firmare correttamente il registro nel quale saranno indicate le ore realizzate, le giornate d'impegno e i diversi moduli frequentati previsti dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione". Il registro, redatto secondo un apposito modello predisposto dalla Regione Lazio, dovrà essere firmato dal destinatario dell'intervento e controfirmato da parte del referente del Soggetto Accreditato;
- Per le attività formative, qualora l'operatore specialistico del Soggetto Accreditato preveda un rafforzamento delle competenze del disoccupato, che saranno realizzate da Enti Accreditati per la formazione continua ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i.. Il registro, redatto secondo un apposito modello predisposto dalla Regione Lazio, dovrà essere firmato dal destinatario dell'intervento e controfirmato da parte del docente dell'Ente Accreditato e dal referente del Soggetto Accreditato;

Al fine del pagamento dell'indennità di partecipazione da erogare al destinatario, il Soggetto Accreditato dovrà presentare, entro 5 giorni dalla conclusione delle attività previste dal Contratto di Ricollocazione, la documentazione di seguito riportata:

Documentazione da produrre in fase di consuntivazione

- richiesta di pagamento dell'indennità a favore del destinatario, il cui format sarà pubblicato nella nota regionale successiva al presente Avviso entro il 15 settembre 2015. La richiesta di pagamento va prodotta in originale e sottoscritta dal destinatario;
- copia del foglio presenze delle attività svolte presso il CPI;
- copia del registro delle attività di accompagnamento al lavoro;
- copia del registro delle attività formative qualora attivate.

5. CONTROLLI E REVOCHE

Il riconoscimento al destinatario del contributo dell'indennità di partecipazione sarà ammesso in un'unica soluzione, al termine del intero percorso di accompagnamento previsto dal Contratto di Ricollocazione.

Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la frequenza del destinatario alle attività previste dal Contratto di Ricollocazione e per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato.

Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte della Direzione Lavoro in qualità di OI in accordo con l'AdG, secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del POR FSE.

La documentazione che sarà verificata in fase di controllo, al fine di determinare l'ammontare del contributo dell'indennità di partecipazione, è la stessa di cui al punto 4 della presente Nota Tecnica Metodologica.

Il destinatario perde il diritto all'indennità di partecipazione in caso di:

- interruzione non giustificata del Contratto di Ricollocazione;
- mancata partecipazione al percorso previsto dal Contratto di Ricollocazione;
- mancata partecipazione alle attività formative concordate con l'operatore del Soggetto Accreditato.

Decade altresì dal beneficio in caso di dichiarazioni mendaci riportate nella domanda di partecipazione.

L'indennità di partecipazione è riconosciuta in proporzione alle ore di attività effettivamente svolte e debitamente documentate dal destinatario nei seguenti casi:



- interruzione del percorso per motivi dovuti a comprovato inadempimento del Soggetto Accreditato;
- stipula di un contratto di lavoro subordinato o di avvio di una attività di lavoro autonomo;
- interruzione del Contratto di Ricollocazione per documentato grave impedimento del destinatario.